



## Finanziamenti alle scuole: ancora difficoltà per pagare i supplenti

I fondi assegnati alle scuole per pagare le supplenze di novembre e dicembre non sono sufficienti.

Siamo intervenuti presso il MIUR per segnalare la grave situazione di molte scuole che non riescono a pagare i supplenti per i servizi che hanno prestato nei mesi di novembre e dicembre.

Secondo il MIUR l'impossibilità di pagare dipende dall'insufficienza dei fondi attualmente a disposizione delle scuole e dall'impossibilità, a breve, di assegnare quanto necessario.



E' una situazione inaccettabile: il meccanismo di finanziamento delle supplenze, attraverso il continuo e parziale "riempimento" delle singole posizioni finanziarie, non funziona, lascia le scuole prive delle risorse necessarie e i lavoratori senza retribuzione.

Se non arriveranno i finanziamenti che abbiamo sollecitato, alle segreterie non rimarrà che affrontare l'aggravio di lavoro di fare più pagamenti allo stesso lavoratore, per consentire almeno il pagamento immediato di una parte del dovuto a ogni supplente, nei limiti dei fondi disponibili e in modo proporzionale tra tutti i lavoratori.

Si tratta di una soluzione che potrà permettere di lenire le difficoltà (ma non l'ingiustizia) di lavoratori che stanno già duramente pagando la crisi e gli interventi della cosiddetta spending review (vedi divieto di monetizzazione delle ferie).

A questo proposito va detto che **l'ultimo giorno utile per pagare gli stipendi del 2013 è il 27 dicembre**. Fino a quella data **continueremo a pressare il livello politico perchè si faccia carico di reperire i fondi necessari** e evitare la terribile ingiustizia che subirebbero i supplenti rimanendo senza lo stipendio.

Anche sul versante del pagamento del salario accessorio il sistema del cedolino unico continua a causare difficoltà alle scuole: il Miur ci ha comunicato che dopo il 16 dicembre non sarà più possibile effettuare i pagamenti perché tutte le posizioni finanziarie delle scuole dovranno essere "svuotate" e i fondi dovranno essere restituiti nel 2014.

[Ai tavoli tecnici](#) la FLC continua a dare il proprio contributo per la soluzione dei problemi ma è evidente che sono necessarie scelte politiche che siano segnate dalla volontà di rispettare i bisogni dei cittadini ed i diritti dei lavoratori.

## Torino, bomba carta contro la sede Cgil

*Esplosione di fronte della Camera del Lavoro di Settimo Torinese. In frantumi i vetri della sede sindacale. Nello stesso vicolo le sedi di Pd e Psi. Indaga la digos. Cgil: "Non ci lasceremo intimidire". Camusso sui forconi: evocazioni fasciste*

di [rassegna.it](http://rassegna.it)

Una bomba carta è esplosa nella tarda serata di ieri (15 dicembre) nei pressi della Camera del Lavoro di Settimo Torinese. L'ordigno, di una certa potenza, secondo quanto ha riferito l'Ansa, ha mandato in frantumi i vetri dell'edificio di via San Francesco d'Assisi, dove si trova l'uscita secondaria della Cgil, oltre alle sedi del Pd e del Psi.

**"Un gesto vile, violento e ingiustificabile"** è il commento della Cgil nazionale che in una nota ha invitato a "non sottovalutare più" episodi del genere. "Esprimiamo la nostra solidarietà alla Camera del Lavoro di Settimo Torinese e ci auguriamo che le forze dell'ordine e la magistratura individuino e puniscano i responsabili", scrive ancora il sindacato di Corso d'Italia. "La Cgil, non si lascerà di certo intimorire da questi inqualificabili atti intimidatori e, come sempre, proseguirà le proprie battaglie a difesa della democrazia e per i diritti dei giovani, dei precari, dei disoccupati, dei lavoratori e dei pensionati": conclude il sindacato.

Intanto, **la Digos di Torino sta indagando** sul gesto per capire a chi fosse diretta l'intimidazione. L'esplosione ha mandato in frantumi alcuni vetri della sede Cgil al primo piano e anche quelli dell'ex anagrafe nell'edificio di fronte.

La Cgil torinese ha denunciato **"ingenti danni"**, adombrando l'ipotesi che si tratti di una sorta di rappresaglia. "Non vorremmo che questa fosse la risposta alla presa di posizione della Cgil e di tutto il sindacato confederale contro le violenze, i disordini e le intimidazioni che hanno interessato Torino e i comuni dell'area metropolitana, la scorsa settimana, si legge nella nota del sindacato torinese. Nel chiedere "che le forze dell'ordine individuino e puniscano i responsabili", la Cgil torinese ha sottolineato: "Le sedi sindacali sono un presidio democratico sul territorio, anche per questo non ci lasceremo intimidire".

E delle proteste degli ultimi giorni, quelle del cosiddetto movimento dei forconi, è tornata a parlare oggi **Susanna Camusso, segretario generale della Cgil**. "Il fatto che si abbiano troppe esitazioni da parte di vecchi e nuovi soggetti della politica a dire chiaramente che bisogna stare da un'altra parte rispetto alle evocazioni fasciste che ci sono dentro quel movimento credo che sia un vero problema", ha detto Camusso intervenendo all'assemblea nazionale della Cgil sull'immigrazione.

"Da come se ne parla si avrebbe la rappresentazione di questo movimento cosiddetto dei forconi come di moltitudini che si stanno muovendo, eppure **dalle cronache delle città non ci sono moltitudini, ma minacce**, impedimento al lavoro e slogan non di chi vuole cambiare una condizione ma di chi ha in mente un cambiamento strutturale della democrazia di questo Paese", ha aggiunto il segretario Cgil.

"Non lo dico - ha proseguito - perché **gli episodi nei confronti della nostra organizzazione si sono moltiplicati** e in qualche caso hanno fatto di noi un bersaglio di quel movimento, ma lo dico perché una stagione di crisi può avere due evoluzioni, quella della crescita, della solidarietà e della tenuta e quella dell'arretramento".

## Cessazione dal servizio del personale della scuola: le domande entro il 7 febbraio 2014.

Le richieste della FLC CGIL e l'impegno per la modifica della riforma Fornero.  
16/12/2013

Sono in procinto di essere pubblicati dal Ministero dell'Istruzione il decreto e la circolare relativi alle **procedure per la cessazione dal servizio dal 1° settembre 2014** per il personale della scuola.



La **scadenza** prevista è il **7 febbraio 2014**.

La FLC CGIL nell'incontro con l'Amministrazione ha chiesto il superamento di alcune rigide interpretazioni della Riforma Fornero da parte dell'INPS.

In particolare l'**estensione al 2016** della cosiddetta "**opzione donna**" (57 anni di età e 35 di servizio), con maturazione del diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2015.

La FLC CGIL ha chiesto che la circolare riportasse la recente **normativa migliorativa delle penalizzazioni** previste per chi accede alla pensione anticipata prima dei 62 anni: permessi per la donazione del sangue, per utilizzo dell'astensione facoltativa per maternità, permessi previsti dalla legge ex 104 (in via di approvazione nella legge di stabilità).

La FLC CGIL ha chiesto che la **norma sui lavoratori salvaguardati** che erano in legge 104 al 31 dicembre 2011 recepisca l'estensione alla maturazione della quota 96, oltre a quella dei 40 anni di servizio, per andare in pensione con i requisiti ante Riforma Fornero.

La FLC CGIL ha condiviso con le altre organizzazioni sindacali la richiesta di un **tavolo sugli esuberanti** nella scuola che licenziasse una intesa sull'applicazione all'articolo art. 17, comma 20 bis del DL 95/12 (spending review), recepito nella legge 128/13, in materia di **pensionamento con i vecchi requisiti per i lavoratori appartenenti a classi di concorso in esubero**.

**La FLC CGIL da sempre considera iniqua la Riforma Fornero** perché lesiva per tutti i lavoratori del diritto al pensionamento in una età equa e con un assegno dignitoso, pertanto **ne chiede una revisione** che restituisca anche il turn over necessario **per dare lavoro ai giovani**.



## FAQ ( **Le tue domande ... le nostre risposte** )

### **1) FERIE E MALATTIA - E' possibile, dopo un periodo di assenza per malattia, assentarsi per ferie senza rientrare almeno un giorno in servizio?**

La materia delle ferie è totalmente contrattualizzata e nella disciplina relativa (art.13 del CCNL/2006-09) non è contemplato il divieto di passare dalla malattia alle ferie senza soluzione di continuità.

Salvi il disposto dell'art. 15 secondo comma, relativo ai giorni di ferie per motivi personali e familiari, e le modalità operative regolate dal contratto di istituto, il periodo di ferie va comunque concordato per esigenze di servizio con l'amministrazione.

Allorché le ferie vengano programmate e concordate, diventa pertanto ininfluyente il fatto che il giorno di ferie usufruito coincida con il primo giorno di rientro in servizio dopo un periodo di assenza dovuto a malattia.

### **2) Supplenze, prese di servizio e periodo natalizio**

Con l'approssimarsi della sospensione delle lezioni per il periodo natalizio, ci giungono richieste di chiarimento da parte di lavoratori che hanno in essere contratti di supplenza relativi alla prosecuzione del loro contratto.

Per il personale ATA il problema non si pone, in quanto i giorni di sospensione delle lezioni sono comunque lavorativi per loro.

*I chiarimenti riguardano pertanto il solo personale docente.*

Il diritto alla prosecuzione del contratto ed al riconoscimento giuridico ed economico alla ripresa delle lezioni spetta unicamente in presenza di questi requisiti:

- a- il titolare deve essere assente da almeno 7 gg. prima la sospensione delle lezioni;
- b- deve essere assente in modo continuativo (a qualunque titolo, anche con diverse certificazioni e motivazioni) durante tutto il periodo della sospensione delle lezioni;
- c- l'assenza deve essere tale fino ad almeno 7 gg. dopo la ripresa delle lezioni.

Riferimenti:

- CCNL art. 40 comma 3 del CCNL/2007 Interpretazione autentica dell'ARAN (fatta propria dall'art. 40 comma 3 del CCNL/2007): "Più periodi di assenza continuativa, EFFETTUATA ANCHE CON DIVERSE CERTIFICAZIONI E/O MOTIVAZIONI ("sottostanti procedure giustificative dell'assenza"), consentono, pertanto, di maturare il requisito richiesto dalla norma contrattuale (7 giorni antecedenti e 7 giorni successivi alla sospensione delle lezioni) e di comprendere il periodo di sospensione dell'attività didattica nel contratto di lavoro del docente supplente".
- D.M. 131/2007 art. 7 comma 5: "Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni".

### **CASO 1**

#### **Il docente titolare rientra in classe prima delle vacanze e si riassenta il 7 gennaio**

A partire dal 7 gennaio, constatata l'assenza del titolare, la scuola dovrà necessariamente riscorrere le graduatorie di istituto e al docente supplente non spetterà né il riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze né la conferma della supplenza. La stessa cosa ovviamente accade se il docente titolare è stato assente fino al 21/12 (ultimo giorno di lezione) e rientra in classe il 7 gennaio per poi riassentarsi successivamente.

## CASO 2

**Il docente titolare e' assente fino all'ultimo giorno di lezione prima delle vacanze e si riassenta il 7 gennaio. durante le vacanze è "presente" in quanto non produce alcuna certificazione/motivazione di assenza dal 22/12 al 6/1.**

A partire dal 7 gennaio, indipendentemente da quanto tempo prima delle vacanze era assente e quanti gg. di assenza richiede dal 7 gennaio, constatata l'assenza del titolare, al supplente in servizio fino al 21/12 spetterà una conferma della supplenza (art. 7 co. 5 DM 131/07) **senza però il riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze** (in questo caso la scuola non dovrà assolutamente riscorrere le graduatorie di istituto e non ha neanche la possibilità di sostituire il titolare con docenti interni alla scuola ma DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE RICONFERMARE IL SUPPLENTE).

### Nota bene

**→ Più supplenti sostituiscono il titolare fino al 21/12.**

È il caso del titolare assente fino al 21/12. È sostituito dal primo supplente (A) il quale si assenta a sua volta fino al 21/12. È quindi sostituito dal supplente (B) che prende effettivo servizio ed è in classe fino al 21/12.

Il 7 gennaio, quando il titolare si riassenta, a chi spetterà la conferma del contratto? **Spetterà solo al supplente B in effettivo servizio fino al 21/12 e non anche al supplente A.**

C'è solo un caso in cui la conferma del contratto spetterà a tutte e due i supplenti: quando la supplente A è assente fino al 21/12 perché collocata in interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione oppure per congedo di maternità (non in congedo parentale o malattia bambino). In questo caso tale supplente deve essere sempre considerata in effettivo servizio ai fini della conferma del contratto.

## CASO 3

**Il docente titolare e' assente da almeno 7 gg. prima la sospensione delle lezioni fino al 2 gennaio (o qualunque altro giorno all'interno del periodo di sospensione delle lezioni es. 28/12...4/1 ecc.) e la scuola ancora non sa se tale assenza si prorogherà e durerà almeno 7 gg. dopo il 7 gennaio.**

È il caso del docente titolare già assente da almeno 7 gg. prima della sospensione delle lezioni e sostituito da un supplente fino all'ultimo giorno di lezione (sabato 21/12 oppure venerdì 20 se ha il sabato "libero") che però non ha prodotto una certificazione di assenza fino al 21/12 ma direttamente fino ad un giorno che ricade all'interno della sospensione delle lezioni (es. il 2 gennaio).

Il contratto del supplente deve comunque essere stipulato fino al 21/12 ovvero fino alle "esigenze di servizio" perché la scuola ancora non sa se tale assenza sarà prorogata e se quindi continuerà almeno fino a 7 gg. dopo il 7 gennaio.

I casi sono due:

- se il 3 gennaio, rimanendo nell'esempio citato, il titolare non dovesse prorogare l'assenza ma comunque assentarsi a partire dal 7 gennaio (oppure prorogare l'assenza a partire dal 3 gennaio ma non superando di 7 gg. il 7 gennaio), al supplente deve essere solo confermato il contratto dal 7 gennaio senza riconoscimento economico e giuridico delle vacanze (art. 7/5 DM 131/07).
- se il 3 gennaio, rimanendo nell'esempio citato, il titolare dovesse invece prorogare l'assenza per almeno 7 gg. dopo il 7 gennaio, il contratto del supplente deve essere prorogato a partire dal 22/12 fino alla data ultima di assenza del titolare (che ovviamente supererà almeno di 7 gg. il 7 gennaio).

### Nota bene

Ricordiamo che l'assenza del titolare dei 7 gg. prima delle vacanze e i 7 gg. dopo le stesse è sempre il requisito da cui non si può prescindere per il riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze.

Ricordiamo altresì che ai fini della proroga della supplenza e dell'applicazione dell'art. 40/3 non rileva assolutamente la tipologia di assenza del titolare che quindi può anche cambiare.

Ne consegue che anche più periodi di assenze (ad esempio diversi certificati medici), pure imputabili a cause diverse (ferie e malattia), vanno considerati ai fini del computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti, a condizione però che si tratti di un'assenza continuativa che copra anche il periodo di sospensione delle lezioni.

#### CASO 4

##### **Il docente titolare e' assente da almeno 7 gg. prima il 21/12 e dal 22/12 prolunga l'assenza fino ad almeno 7 gg. dopo il 7 gennaio.**

In questo caso la supplenza deve essere riconosciuta come proroga contrattuale a partire dal 22/12 fino alla nuova assenza del titolare (che ovviamente supererà di 7 gg. il 7 gennaio).

Vale anche qui lo stesso esempio fatto nel "Nota bene" del caso 2 per capire a quale supplente spetti la proroga della supplenza nel caso ci siano più supplenti in sostituzione di un titolare.

Si noti come anche in questo caso bisogna stare attenti al fatto che il titolare potrebbe anche non produrre un'unica certificazione (dal 22/12 direttamente ad almeno 7 gg. dopo il 7 gennaio) ma spezzettare l'assenza pur risultando questa continuativa. Non solo, ma potrebbe anche cambiare tipologia di assenza.

\*\*\*\*\*

### **Supplenti: diritto al sabato, 32 giorni di ferie, contratto per assenza del titolare 7 giorni prima e 7 giorni dopo un periodo di sospensione delle lezioni**

Il Miur chiarisce **con la nota del 18 dicembre 2013** alcuni aspetti problematici nella retribuzione del personale a tempo determinato. Il chiarimento si rende necessario per una gestione omogenea, che eviti comportamenti difformi da parte delle scuole.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per il personale scolastico  
Prot. AOODGPER n. 13650 Roma, 18 DIC. 2013

Uff. III  
Agli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI  
Agli Ambiti Territoriali Provinciali  
LORO SEDI  
Alle Istituzioni Scolastiche  
LORO SEDI

#### **1) Art. 40 comma 3 (personale docente ed educativo) e art. 60 comma 2 (personale ATA)**

Per effetto di tali disposizioni **il dipendente che completi tutto l'orario settimanale ordinario ha diritto al pagamento della domenica** ai sensi dell'art. 2109 comma 1 del Codice Civile. Inoltre, come precisato dall'ARAN, in risposta a specifico quesito, **la previsione contrattuale si estende al pagamento del sabato qualora risulti giorno libero del dipendente.**

Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA.

Ai fini dell'applicazione della disposizione in questione l'orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole per il personale docente ed educativo e al profilo della medesima area per il personale ATA.

In caso di completamento dell'orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell'eventuale sabato libero sarà disposto dall'ultima scuola di servizio che vi darà luogo previa le

necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.

## **2) Decorrenza dei contratti di supplenza**

**La normale decorrenza iniziale dei contratti di supplenza coincide con l'effettivo primo giorno di servizio del supplente** e con la contestuale firma del relativo contratto, con le parziali eccezioni del caso dei contratti decorrenti dall'inizio dell'anno scolastico cui si dà luogo alla decorrenza del 1° settembre anche se tale giorno ricada di domenica (vedi al riguardo la nota ministeriale n.7494 del 19.7.2013) e dei casi in cui la disciplina della proroga contrattuale (prevista dall'art.7 comma 4 del Regolamento sulle supplenze al personale docente ed educativo) – che comporta il prolungamento contrattuale senza soluzione di continuità col precedente periodo – implichi che il successivo periodo contrattuale si trovi ad iniziare con giorno festivo o libero dalle lezioni.

## **3) Art. 13 commi 3 e 4 e art. 19 comma 1 del C.C.N.L**

Ai sensi del combinato disposto dagli articoli sopracitati e ai fini esclusivi della quantificazione dei giorni di ferie spettanti al personale con contratto a tempo determinato si chiarisce che anche al predetto personale, dopo 3 anni di servizio comunque prestato nei posti e profili del personale scolastico, **spettano 32 giorni lavorativi di ferie**. Ai fini della validità dell'anno si fa riferimento alle norme sulla ricostruzione di carriera.

## **4) Art.40 comma 1 (personale docente ed educativo) e art. 60 comma 1 (personale ATA)**

Le disposizioni citate prevedono che **qualora il titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente temporaneo venga costituito per l'intera durata dell'assenza, includendovi, quindi, anche il periodo sospensivo delle lezioni.**

L'ARAN ha, poi, successivamente chiarito che la fattispecie si realizza a prescindere da come siano avvenute le modalità di assenza del titolare e cioè sia con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione.

In relazione a quest'ultima circostanza risulta che il diritto del supplente al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni può non rappresentarsi immediatamente all'atto della redazione del primo contratto e, in tali casi, può rendersi necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo sospensivo con specifico contratto a parte solo quando vi sia certezza che si siano realizzate le condizioni previste dalle disposizioni in esame. A tal fine è in corso di predisposizione da parte dell'Amministrazione uno specifico modello di contratto che consenta di provvedere per il periodo di sospensione delle lezioni, contenente indicazioni riepilogative circa i periodi di precedenti contratti che cumulativamente danno luogo al diritto alla contrattualizzazione del periodo in questione.

per IL DIRETTORE GENERALE  
Il Dirigente Vicario  
f.to. Gildo De Angelis



## Assenze per malattia ed invio certificati telematici, la nostra scheda di approfondimento.

*Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato.*

Le **assenze per malattia** sono una materia piuttosto complessa e assai dibattuta. Il **Dipartimento della Funzione Pubblica** con una nuova circolare, la n. 4 del 18 marzo 2011, chiarisce alcuni punti. In particolare, la questione della trasmissione telematica dei certificati di malattia ed il problema della certificazione delle assenze per malattia di quel personale che si trova in particolari situazioni.

Per aiutare i nostri lettori a districarsi nelle norme, insieme al **testo della circolare** alleghiamo il nostro commento in una **scheda di lettura** predisposta in collaborazione con l'ufficio sindacale della FLC CGIL di Pisa.

### Allegati

- [\*\*circolare ministeriale 4 del 18 marzo 2011 indicazioni operative trasmissione per via telematica dei certificati di malattia\*\*](#)
- [\*\*scheda flc cgil commento circolare trasmissione per via telematica dei certificati di malattia\*\*](#)

## Mobilità scuola 2014-2015: sottoscritta al Miur l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo

*Sottoscritta nella serata di ieri, 17 dicembre 2013, l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo ed Ata della scuola per l'a.s. 2014-2015. (18/12/2013)*

Sottoscritta nella serata di ieri, 17 dicembre 2013, l'ipotesi di [contratto collettivo nazionale integrativo](#) sulla mobilità del personale docente, educativo ed Ata della scuola per l'anno scolastico 2014-2015. Tale ipotesi ora dovrà seguire l'iter per la sua autorizzazione da parte di MEF e FP ai sensi dell'art. 40-bis comma 2 del D.lgs n. 165/01.

La FLC CGIL esprime soddisfazione per la sottoscrizione dell'ipotesi di contratto anche alla luce delle diverse novità positive che vi sono contenute. Si auspica un percorso rapido di autorizzazione al fine di consentire tutte le operazioni nei tempi dovuti, cosa che non è avvenuta negli ultimi anni per intollerabili ritardi nel percorso di autorizzazione.

### Sintesi delle principali novità

#### Clausola di salvaguardia

All'art. 1 c. 4 è stata ancora una volta prevista la possibilità di riapertura del confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, in presenza di nuove esigenze (vedi organici 2014-2015, organici dei C.P.I.A., eventuali provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del CCNI con ricadute sul personale). In particolare le parti hanno convenuto di

riaprire una sessione negoziale specifica sulla mobilità per i posti della dotazione provinciale di sostegno nel secondo grado (DOS) non appena l'amministrazione avrà predisposto la bozza di D.I. e circolare sugli organici alla luce delle novità introdotte dall'art. 15 della legge n. 128/14 (unificazione graduale delle 4 aree disciplinari).

### **Riduzione del blocco da 5 a 3 anni ai fini dei trasferimenti interprovinciali**

All'art. 2 è stata introdotta la modifica, contenuta nella recente legge n. 128/13, art. 15 comma 10-bis, del periodo obbligatorio di permanenza nella provincia di immissione in ruolo (da 5 a 3 anni) prima di poter chiedere il trasferimento per altra provincia. **I 3 anni scolastici verranno conteggiati a far data dalla decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo.** Regolati anche i casi esclusione dal blocco triennale.

### **Attuazione della legge n. 128/13 riguardante il personale docente inidoneo e gli ITP delle classi di concorso C555 e C999**

- Il personale docente inidoneo fuori ruolo che dovesse ritornare al ruolo docente (a seguito di nuova visita di controllo) riavrà una sede di titolarità in attuazione di quanto previsto già all'art. 5 del Ccni (restituzione al ruolo di provenienza).
- Il personale ITP titolare delle classi di concorso C555 e C999 in possesso di titoli di studio o abilitazione valida per essere inquadrato, a domanda, in altro posto o classe di concorso potrà ottenere la sede di servizio di titolarità (in presenza di disponibilità) con la mobilità per il 2014-2015 partecipando alle operazioni sia di prima fase (movimenti nel comune, rispetto a quello di attuale servizio), che tra comuni diversi (seconda fase), pur trattandosi (nei fatti) di una sorta di passaggio di cattedra o di ruolo (art. 2 comma 5).
- Il personale, sia esso docente inidoneo o Itp delle classi di concorsi C555 o C999, che dovesse transitare a domanda nei ruoli Ata, potrà avere la sede di titolarità (in presenza di posti disponibili) sempre con le operazioni di mobilità per il 2014-2015. In questo caso al personale verrà riconosciuta nell'ottenimento la precedenza di cui all'art. 7 comma 1, punti II) e IV), rispetto alla scuola di servizio al momento del passaggio nei ruoli Ata, ma in sub-ordine rispetto ai perdenti posto di quella stessa scuola trasferiti a domanda condizionata (art. 44 c. 5).

### **Norma specifica per i docenti transitati dai ruoli delle scuole comunali allo Stato**

Con l'art. **3/bis** si è regolata la mobilità dei docenti transitati nei ruoli statali dai ruoli comunali di Firenze, Genova e Ferrara, i quali potranno partecipare alla mobilità territoriale e professionale a partire dall'a.s. 2014/2015, visto che sono state ultimate le operazioni di transito nei ruoli statali previsti dal D.I. del 3 agosto 2011, secondo le norme e i punteggi definite dal CCNI sulla mobilità. Per quanto attiene il servizio e la continuità sarà valutato il servizio prestato in qualità di docente, in base alle tabelle allegate al CCNI. Per l'a.s. 2014/2015 sarà possibile utilizzare anche, ai fini della mobilità territoriale e professionale in entrata, i posti disponibili presso l'istituto "Leonardo da Vinci" di Firenze, gli istituti "Barabino – Galilei" di Genova e l'Istituto "Dossi" di Ferrara.

### **Sistema delle precedenze comuni**

All'art. 7:

- al comma 1, punto V) (assistenza L. 104), si prevede che nella mobilità a domanda la documentazione della grave disabilità **deve avere carattere permanente, ad eccezione dell'assistenza al figlio (e a prescindere dall'età dello stesso);**
- al comma 2 si è stabilito che si ha diritto all'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione del perdente posto anche in caso di grave disabilità "rivedibile", ma questo solo per l'assistenza a coniuge e figlio;
- è stato chiarito meglio, al comma 3 ("Campo di applicazione del sistema delle precedenze"), che le precedenze comuni di cui al comma 1 sono riconosciute ai soli fini

delle operazioni di mobilità volontaria, mentre le precedenze comuni di cui al comma 2 sono riconosciute soltanto ai soli fini dell'esclusione dalla graduatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posto e non anche ai fini della rassegna della titolarità a seguito del dimensionamento;

- inoltre, sempre al comma 3, si è stabilito che in caso di nuova costituzione della cattedra orario esterna da assegnare a docente già titolare nella scuola, il DS tiene conto (come prevede il comma 18 del successivo art. 18) delle precedenze di cui al presente art. 7, comma 2, ma solo se il completamente è con scuola di diverso comune;
- è stato aggiunto un nuovo comma 4 nel quale si prevede che in tutti i casi in cui la condizione che dà diritto alle varie precedenze venga meno entro i 10 gg precedenti la chiusura dell'area per l'inserimento dei dati (si veda l'art. 2 dell'OM), il personale sia tenuto a dichiararlo (con conseguente perdita del diritto a precedenza).

All'art. 9, comma 1 lett. a), è stata semplificata la certificazione da allegare per documentare la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down.

## **Dimensionamento della rete scolastica e dsga**

Art. 47 Inserito un nuovo comma 8 per precisare quali sono i diritti spettanti ai DSGA che sono stati trasferiti d'ufficio o che si trovano in esubero in quanto titolari in scuole sottodimensionate e non più sede di titolarità. Nel caso in cui la scuola sottodimensionata sia stata oggetto di nuovo dimensionamento per l'anno successivo, il DSGA perdente posto potrà avvalersi, negli 8 anni successivi, della precedenza a rientrare in una scuola a scelta tra quelli di quel "singolo dimensionamento". Nel caso in cui la scuola non sia stata dimensionata, ma non possa neanche essere richiesta perché sempre sottodimensionata, allora si avrà diritto alla precedenza per un'altra scuola dello stesso comune (o comune viciniore) a scelta, sempre per gli 8 anni successivi.

## **Tabelle di valutazione**

### **Docenti**

- Si è stabilito che il diploma di vecchio ordinamento di accademia delle belle arti e conservatorio si valuta come laurea di secondo livello, se si tratta di titolo aggiuntivo (in attuazione della legge n. 228/12).
- Si è chiarito che l'utilizzo nei licei musicali non interrompe la continuità (nota 5).
- Si è chiarito che la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità non interrompe né il servizio (premessa alle note comuni) né la continuità (nota 5), così come non la interrompe l'utilizzo in altre mansioni per inidoneità temporanea (sempre nota 5).
- Ulteriori precisazioni sono state inserite alla nota 12 in merito alla valutabilità di alcuni titoli aggiuntivi.

### **Ata**

- Anche per gli Ata si è chiarito che la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità non interrompe né il servizio (nota 2) né la continuità (nota 4);
- Altre precisazioni riguardano la valutazione del punteggio della continuità.

### **Allegati**

- [\*\*ipotesi ccni mobilita personale docente educativo e ata a s 2014 2015 del 17 dicembre 2013\*\*](#)

### **Contenuti Correlati**

- [Mobilità scuola 2014-2015: al via la trattativa](#)
- [Mobilità scuola 2014/2015](#)

## **Estero: per un pugno di nomine. 12 docenti e 6 dirigenti scolastici**

**Nessuna trasparenza sui criteri adottati. Un dirigente scolastico nominato a Miami.**

**17/12/2013**

Oggi, 17 dicembre 2013, dopo l'ennesimo sollecito spedito via telegramma dalla FLC CGIL insieme agli altri sindacati, il MAE ha finalmente convocato le organizzazioni sindacali per la dovuta informazione sulle nomine all'estero autorizzate dall'art. 9 della legge 125/2013.

Il MIUR non ha partecipato all'incontro perché la macchina di servizio non risultava disponibile (sic).

La dovuta concertazione non è stata attivata, nonostante il decreto modifichi l'ossatura del contingente derogando (a seguito dell'intervento legislativo) alla spending review per quanto riguarda le nomine dall'Italia.

Il quadro definitivo dei **125 posti vacanti** rispetto al contingente 2013/2014, consegnato ai sindacati soltanto oggi riconferma alcune situazioni veramente critiche, particolarmente nei corsi (64 posti vacanti), nelle scuole statali (24 posti vacanti) e nelle scuole straniere e internazionali (24 posti vacanti).

A fronte di questo quadro, ecco cosa ha deciso l'amministrazione senza nessuna logica di razionalizzazione del sistema, senza presentare dati certi o una relazione tecnica che motivi e giustifichi le scelte fatte.

Previste 12 nomine di docenti, così suddivise:

**Asmara** (scuola statale), a fronte di 19 posti vacanti

2 posti scuola primaria 002

1 posto matematica e scienze secondaria I grado 006

1 posto matematica e fisica secondaria II grado 019

**Lima:** (scuola paritaria) 1 posto di scuola primaria 002

**Bangkok:** 1 posto di dottorato

**Maputo:** 1 posto di dottorato

**Francoforte** (scuola bilingue): 1 posto scuola primaria 002

**Tirana** (scuola straniera): 1 posto matematica e fisica secondaria II grado 019

**Scutari** (scuola straniera): 1 posto lettere secondaria I grado 003

**Zurigo** (corsi): 1 posto scuola primaria 002

**Stoccarda** (corsi): 1 posto scuola primaria 002

e 6 nomine di dirigenti scolastici nelle sedi di Asmara, Bruxelles, Johannesburg, Nizza, Boston e (questa sì che è una sede strategicamente rilevante) niente meno che a Miami!

La FLC CGIL ha espresso una posizione molto critica nei confronti del metodo utilizzato dal MAE per individuare i posti su cui attivare le nomine per "specifiche e insopprimibili esigenze didattiche e amministrative", così come è scritto nella legge. Sarebbe stato opportuno, infatti, aumentare il numero di nomine previste per la copertura dei posti "strategicamente rilevanti" e definire criteri e parametri sulla base

dei quali, in modo oggettivo e trasparente, attivare le partenze. Così invece si ha la sensazione che le sedi e i posti siano stati scelti in modo segreto e irrazionale, favorendo in modo evidente le nomine dei dirigenti (coperto il 100% dei posti vacanti) a discapito di quelle dei docenti (coperto il 10% dei posti vacanti), considerati evidentemente la Cenerentola della scuola.

Stupisce che un provvedimento, che dovrebbe contenere indicazioni di impianto e generali, invece entri nello specifico ad indicare sedi e posti individuati in modo discutibile.

Come sarà possibile per esempio applicarlo il prossimo anno, se le condizioni delle varie istituzioni scolastiche saranno cambiate? Come sarà garantita la par condicio tra sedi e posti tutti ugualmente utili e significativi? Nonostante il MAE si dichiari paladino delle scuole italiane all'estero e grande difensore del sistema pubblico, questi sono i risultati concretamente ottenuti.

Ai sindacati, cui viene chiesto di assumere la logica del “piuttosto che niente è meglio piuttosto”, al personale, cui si dice di adeguarsi a nomine in corso d'anno, alle scuole, che reclamano condizioni più dignitose, ai docenti in graduatoria, cui viene chiesto di adeguarsi alla dura realtà, il MAE chiede solo di prendere atto delle decisioni prese.

La FLC CGIL chiama tutti i lavoratori interessati alla mobilitazione, a partire da una lettera aperta da inviare ai ministri coinvolti, per sollecitare la modifica dei contenuti del decreto, cui seguiranno tutte le iniziative che si renderanno necessarie.

Nell'incontro si è anche parlato della situazione degli **IMI di Istanbul** ed è stata consegnata al MAE la **lettera unitaria** dei sindacati. La FLC CGIL si è fatta carico di sollevare il problema del mancato godimento delle ferie dei lettori nell'emisfero australe, facendo assumere a verbale la lettera con la quale i lettori denunciano il problema. È stato reso noto finalmente anche **l'elenco dei nominati nelle Scuole Europee** per il presente anno scolastico. L'incontro si è chiuso con la sollecitazione da parte dei sindacati a convocare il più rapidamente possibile un nuovo incontro per discutere dei problemi aperti e del contingente per il prossimo anno scolastico.

Vedremo se il 2014 porterà consiglio al MAE, nel senso di ristabilire relazioni sindacali più aperte e più corrette, e di valorizzare e sostenere concretamente, e non solo a parole, il sistema delle scuole italiane all'estero.

### **Allegati**

- [contingente mae 2013 2014 posti vacanti](#)
- [lettera unitaria situazione imi istambul](#)
- [nomine seu 2013 2014](#)



**Scaricavano acqua fortissima sui nostri corpi. Tutti nudi, uno accanto all'altro. Provavo grande imbarazzo. È stato terribile... perché ci hanno trattato come macchine all'autolavaggio?**

**Testimonianza dal Cie di Lampedusa**

Un tempo si giocava molto meno. Adesso mi sembra quasi che vogliano mascherare i problemi del Paese con il calcio, tenendo le persone inchiodate alla tv per non far aprire il frigo vuoto.  
Gigi Riva

Il conflitto siriano è peggiorato oltre ogni immaginazione: il popolo della Siria non può sostenere un altro anno, un altro mese, un altro giorno di brutalità e distruzione.  
Ban Ki-moon

Chi fa politica spesso considera le emozioni come estranee all'attività pubblica, lasciando così il monopolio alle forze populiste. È un errore che chi lotta per la giustizia non dovrebbe compiere.  
Martha Nussbaum

A mano a mano che invecchiamo impariamo ad accorgerci di quanto sia inutile essere egoisti. Di quanto sia illogico davvero. Cercate le medicine contro l'egoismo  
George Sanders

L'ira va distinta dall'indignazione: la prima è di pancia e nasce dalla percezione di aver subito una violazione, mentre l'indignazione si lega a un senso di giustizia.  
Remo Bodei

## **AFAM: richiesta unitaria di audizione alla VII<sup>^</sup> Commissione Senato su nuovo regolamento, composizione ed elezione CNAM**

La mancata proroga del CNAM impone che si giunga con celerità alle elezioni del nuovo organismo.

12/12/2013

L' 11 dicembre 2013, [abbiamo richiesto](#), insieme a CISL Università e UIL RUA, di essere auditi dalla VII<sup>^</sup> Commissione Istruzione Pubblica e Beni Culturali del Senato in merito al nuovo regolamento per la composizione, elezione e funzionamento del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.

La mancata proroga del CNAM, tenuto conto del ruolo importante assegnatogli dalla legge 508/99, impone che si giunga con celerità alle elezioni del nuovo organismo. Saremo propositivi affinché l'iter si compia velocemente.

---

Roma, 11 dicembre 2013

Al Sen. Andrea Marcucci  
Presidente VII Commissione Senato  
Istruzione pubblica, Beni culturali

Al Sen. Franco Conte  
Relatore VII Commissione Senato  
Istruzione pubblica, Beni culturali

All'Ufficio di Presidenza della  
VII Commissione Senato  
Istruzione pubblica, Beni culturali

Oggetto: richiesta audizione su Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, concernente il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (n. 42).

Le scriventi OO.SS., rappresentative del comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, con la presente comunicazione, **chiedono** di essere auditi in relazione allo "Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, concernente il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (n. 42)".

In attesa di riscontro, porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale FLC  
CGIL  
Domenico Pantaleo

Il Segretario Generale CISL  
Università  
Antonio Marsilia

Il Segretario Generale UIL RUA  
Alberto Civica

## **Sciopero unitario della formazione professionale in Liguria**

**Grande partecipazione di oltre 2000 tra lavoratori, studenti e famiglie: la mobilitazione continua.  
18/12/2013**

Ieri **17 dicembre** uno **sciopero unitario dei lavoratori della formazione professionale**, con una manifestazione di oltre duemila tra lavoratori studenti e famiglie, ha attraversato **Genova**, dalla Prefettura alla Regione Liguria per protestare per la situazione insostenibile ed il grave e inaccettabile blocco delle risorse che devono essere trasferite da Regione e Provincia agli Enti di Formazione.

Come in altre regioni, **le crisi** del comparto della formazione professionale **rischiano di esplodere**, acuendo le tensioni sociali e privando di un servizio pubblico i cittadini. La situazione dei lavoratori e degli enti di Formazione Professionale in provincia di Genova è insostenibile: grave e inaccettabile la persistente condizione di **blocco delle risorse** che devono essere trasferite da Regione e Provincia agli Enti di Formazione. Le risorse finanziarie già stanziare, su attività effettuate e mai erogate, riducono il servizio pubblico che è svolto ormai solo grazie al sacrificio dei lavoratori con un concreto rischio di chiusura delle attività.

Le Istituzioni a partire dal Prefetto e dal Presidente della Regione Liguria hanno garantito il proprio impegno per cercare di risolvere in tempi brevi il problema contingente e a più largo respiro, di cercare di trovare meccanismi condivisi più efficienti che consentano un finanziamento certo.

Necessario rilanciare le politiche del comparto, ridefinirne la mission e traguardare ad un sistema di governance nazionale che attenui le differenziazioni tra i sistemi regionali, e renda certe ed esigibili le risorse ad esso destinate. **La FLC CGIL continua il suo impegno** al fianco della **mobilitazione e dei lavoratori** ed il **27 dicembre sarà impegnata in un tavolo di confronto** con la Regione per verificare che agli impegni corrispondano misure concrete

### **Contenuti Correlati**

- [17 dicembre sciopero dei lavoratori della formazione professionale in Liguria](#)
- [Formazione professionale: Liguria, verso un fondo di solidarietà per i lavoratori privi di retribuzione](#)

Per saperne di più <http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/>

## **Quattro giornate di sciopero unitario dei lavoratori della formazione professionale siciliana**

**FLC CGIL, CISL Scuola e Uil Scuola chiedono al governo regionale la soluzione dei problemi che attanagliano il settore.**

**18/11/2013**

**Quattro giornate di sciopero** dei lavoratori della **formazione professionale** sono state proclamate da FLC CGIL, Cisl Scuola e Uil scuola della Sicilia per chiedere al governo regionale la **soluzione dei problemi** che attanagliano il settore.

Si comincia dopodomani, mercoledì, con lo sciopero dei lavoratori di tutte le filiere e di tutte le province. Giovedì 21 novembre si asterranno da lavoro per l'intera giornata i dipendenti delle filiere formazione e obbligo istruzione delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Trapani e Palermo. Venerdì sarà la volta dei lavoratori delle stesse filiere delle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa. In queste tre stesse giornate, in mattinata, i sindacati hanno organizzato di fronte all'assessorato all'istruzione e formazione professionale. Lunedì 25 novembre incroceranno le braccia per l'intera giornata i dipendenti degli sportelli multifunzionali di tutte le province e terranno un sit-in di mattina davanti all'assessorato al Lavoro (via Trinacria).

"E' incredibile - dice Giusto Scozzaro, segretario generale della FLC Sicilia - come nonostante una situazione drammatica, le continue e talvolta esasperate proteste dei lavoratori, gli accordi siglati e gli impegni presi, tutto resti fermo. Su tutti i punti della vertenza - aggiunge - il governo regionale continua a non dare risposte. Da un lato c'è la partita trasparenza e legalità - dice - su cui il nostro sindacato non solo non si è mai tirato indietro ma è stato negli anni protagonista di denunce e proteste. Dall'altro c'è quella del lavoro e del buon funzionamento di un settore importante per lo sviluppo dell'isola e ci chiediamo cosa aspetti il governo regionale a intervenire".

I sindacati chiedono lo sblocco degli arretrati e dei decreti sugli ammortizzatori sociali; l'avvio delle attività formative del Piano giovani e dell'Istruzione e formazione professionale; la salvaguardia dell'occupazione e il reimpiego dei licenziati. A questo si aggiunge "con altrettanta urgenza", sottolinea Scozzaro, la partita delle riforme: quella dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Una "vera riforma inoltre, che - dice un documento dei sindacati - riordini il settore, incentivi l'esodo e restituisca dignità e ruolo sociale ai lavoratori del comparto". "La mobilitazione - dice Scozzaro - proseguirà finché non ci saranno risposte dalla Regione".